

(A.C. 1984 – Sezione 15)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola).

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento

dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL
DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.**

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

5. 1. (ex 5. 9.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

5. 2. (ex 5. 8.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: terreni edificabili *aggiungere le seguenti:* così come previsti dagli strumenti urbanistici in loco vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

5. 6. (ex 5. 7.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: e con destinazione agricola.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

5. 3. (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spena, Giordano

Al comma 1, dopo le parole: dei geometri *aggiungere le seguenti:* dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari.

5. 5. (ex 5. 1.) Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggieri, Banti, Meduri, Loddo, Albertini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: dei geometri *aggiungere le seguenti:* degli agronomi.

5. 4. (ex 0. 3. 4. 29 e 5. 2) Arnoldi, Lusetti, Marras.

Al comma 1, sopprimere la parola: edili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 15. (ex 5. 13 e 5. 10) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanché, Paolone, Riccio.

Al comma 2, sostituire le parole: 4 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

5. 8. (ex 5. 6.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'imposta sostitutiva non può essere rateizzata.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

5. 9. (ex 5. 4.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 3 per cento, *con le seguenti:* 30 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

5. 10. (ex 5. 5.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: conservata dal *fino a:* richiesta del *con le seguenti:* spedita in copia autentica dal contribuente al.

5. 11. (ex 5. 3.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 5, sopprimere le parole: e con destinazione agricola.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

5. 12. (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spena, Giordano

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per i terreni edificabili ceduti entro il 31 dicembre 2001, la plusvalenza di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 è determinata, in deroga alle disposizioni

dell'articolo 82 di detto decreto, in misura corrispondente al valore rettificato e definito, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 643, a condizione che la plusvalenza sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, oppure assumendo il valore risultante da apposita perizia giurata di stima secondo le disposizioni dei commi 1, 4, 5 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 14. (ex 5. 12.) Gamba, Alberto Giorgetti, Lisi.

Al comma 6, sopprimere le parole: e con destinazione agricola.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

5. 13. (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita

collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano, altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici ».

b) Il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, dopo la parola « imposta » sono aggiunte le seguenti : « , sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario »;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio ».

2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 del presente articolo, valutati in lire 150 miliardi, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

5. 03 (ex 5. 02.) Leo, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice).

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Seguono compensazioni del Gruppo A.N.

5. 02 (ex 5. 03). Leo, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di giochi).

1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche di esercizio delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e delle relative garanzie, nel rispetto, in particolare, dei principi della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo mi-

nimo garantito, per adeguarla alle condizioni di mercato a partire dalla dichiarazione di inizio attività, nonché dalla commisurazione di tale misura in proporzione alla effettiva entità dei volumi di raccolta delle scommesse, ai sensi della direttiva del Ministro delle finanze 30 maggio 2001. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di estinzione, nell'arco temporale residuo di durata delle concessioni, della situazione debitoria dei concessionari, eventualmente risultante dalla ridefinizione di cui al presente comma, nonché i termini di versamento dell'imposta unica. La validità del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2001 è prorogata al 30 giugno 2002. Entro la medesima data il Governo provvede al definitivo riordino dell'imposta unica su concorsi e scommesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti di concessionari di scommesse sportive ed ippiche il cui versamento è stato sospeso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2001. La società è costituita con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze. La società effettua l'operazione di cartolarizzazione mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4 e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I crediti indicati, nonché

ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione delle società nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti nonché di ogni altro creditore nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato. Detto patrimonio non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al presente comma e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dall'imposta ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

3. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

b) il decreto del Ministro delle finanze 23 settembre 1999.

4. I soggetti concessionari di scommesse possono, in deroga all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installare e gestire gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, come definiti dal comma 3 del medesimo articolo 110, fino ad un massimo di dieci. Gli apparecchi dovranno essere muniti dei dispositivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, ivi comprese la misura dell'imposta da applicare e la relativa ripartizione dei proventi.

5. 01. (ex 5. 06 e 0. 3. 4. 41) Marras, Arnoldi, Fioroni, Vitali, Lusetti, Milana, Alberto Giorgetti, Lo Presti, Fragalà, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Paolone, Bellotti, Garnerò Santanché, Ascierò, Blasi, Giudice, Savo, Tarantino, Zorzato, Paroli, Azzolini, Baldi, Moroni, Schmidt, Landi di Chiavenna, Jannone, Fontana, Viale, Lezza, Sanza, Sardelli, Leccisi, Giacomo Ventura, Antonio Russo, Leccisi, Bertucci, Milanese, Paniz, Perlini, Amato, Fallica, Cossiga, Tarditi, Carbonella, Craxi, Nuvoli, Cossa, Lupi, Lisi, Lorusso, Carlucci, Strano, Briguglio, Cesaro, Filippo Mancuso, Mondello, Massidda, Santino Loddo, Zanetta, Osvaldo Napoli, Galvagno, Paoletti, Pinto.

(A.C. 1984 - Sezione 16)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza relativi al mancato gettito di cui alla applicazione del comma 1, risultanti dal conto consuntivo 2001, debitamente deliberato dal consiglio comunale, che gli enti debbono attestare con apposita certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2002. La certificazione è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

6. 1. (ex 6. 3.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli istituti autonomi per le

case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 3. (ex 6. 4.) Alberto Giorgetti, Menia.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

6. 2. (ex 0. 3. 4. 5.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno di imposta 2002, l'ICI afferente gli immobili ricadenti in aree di competenza dei consorzi di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, entro sessanta giorni dalla sua riscossione, è riversata dai comuni agli stessi consorzi nella misura del 70 per cento.

2. Le somme così trasferite sono utilizzate dai consorzi per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti e portate in diminuzione al fine della determinazione degli eventuali corrispettivi dovuti dalle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

6. 01. (ex 6. 01.) Molinari, Meduri, Lettieri.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Interpretazione autentica).

1. La norma di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, si interpreta nel senso che l'ICI è dovuta dal concessionario sui soli manufatti realizzati dallo stesso su aree demaniali marittime in regime di concessione quando si tratti di manufatti non ancora acquisiti al demanio. Conseguentemente le aree demaniali marittime e i relativi manufatti non possono come tali considerarsi assoggettabili ad ICI.

6. 02. (ex 6. 03.) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Raffaldini, Rognoni, Panattoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'aliquota può essere deliberata dal comune in una misura inferiore al 4 per mille, fino al minimo dell'1 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di diritto reale ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra.

6. 03. (ex 40. 491.) Lucà, Lucidi, Preda.

(A.C. 1984 - Sezione 17)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI

ART. 38.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono autorizzati limiti di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera Verona è autorizzato un limite di impegno di 1 milione di euro a decorrere dal 2003.

4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

TABELLA 2 (*)
(Articolo 38, comma 1)

	2002	2003	2004	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 – cap. 7443)	5.165	–	–	2016
	–	30.987	–	2017
	–	–	30.987	2018
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 – cap. 7080) ...	–	–	30.987	2018
Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 – cap. 7095)	5.000	–	–	2016
	–	5.000	–	2017
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 – cap. 7366)	24.323	–	–	2016
	–	24.323	–	2017
Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 – cap. 7443)	31.734	–	–	2016
	–	38.734	–	2017
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (25.2.3.3 – cap. 8957)	3.665	–	–	2016
	–	19.158	–	2017
MINISTERO DELL'INTERNO				
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco (7.2.3.2 – cap. 7401)	10.329	–	–	2016

(*) La Commissione non ha apportato modifiche alla Tabella 2.

Segue: TABELLA 2

	2002	2003	2004	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera <i>b</i>): Proseguimento degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7. — cap. 7191)	10.165	—	—	2016
	—	15.494	—	2017
	—	—	30.987	2018
Legge n. 144 del 1999, articolo 11, comma 1: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (2.2.3.6 — cap. 7174)	800	—	—	2016
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	91.181	133.696	92.961	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	91.181	224.877	317.838	

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI PUBBLICI

ART. 38.

(Limiti di impegno).

*Al comma 1, tabella 2, rubrica: Mini-
stero dell'economia e delle finanze pre-
mettere la seguente voce:*

Decreto legge n. 159 del 1984, conver-
tito, con modificazioni, della legge n. 363
del 1984; Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dai movimenti sismici
del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e
Campania (Tesoro, bilancio e programma-
zione economica 20.2.1 .2 - emergenze
territorio - cap. 9337):

2002: + 5.165;

2003: - ;

2004: - ;

Anno terminale 2016: + 5.165.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla
Tabella B, voce, Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare la seguente varia-
zione, utilizzando la quota iscritta come
limite di impegno:*

2002: - 5.165;

2003: - 5.165;

2004: - 5.165.

38. 1. (ex 35. 8.) Giulietti.

*Al comma 1, tabella 2, rubrica: Mini-
stero dell'economia e delle finanze, pre-
mettere la seguente voce:*

Legge n. 67 del 1988 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato - legge finanziaria

1988): articolo 17, comma 5 e Legge n. 488
del 1999, articolo 54, e. 1: Completamento
degli interventi nelle zone del Belice ter-
remotate nel 1968 (Economia e finanze:
3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone
terremotate - cap. 7043):

2002: + 5.000;

2003: + 5.000;

2004: -

*Conseguentemente, alla voce: Legge 388
del 2000, articolo 144, comma 5: Emer-
genze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7433),
apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: -

38. 35. (ex 35. 57). Giuseppe Drago, Mon-
giello, Peretti, Lucchese, Grillo, Cri-
stalli.

*Al comma 1, tabella 2, rubrica: Mini-
stero dell'economia e delle finanze pre-
mettere la seguente voce:*

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n
691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35: Misure ur-
genti per la ricostruzione e la ripresa delle
attività produttive nelle zone colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del
mese di novembre 1994 (3.2.3.33 - cap.
7299):

2002: + 5.000 (anno terminale 2016);

2003: + 5.000 (anno terminale 2017);

2004: -.

*Conseguentemente, all'articolo 50, ta-
bella B, voce: Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti varia-
zioni:*

2002: - 5.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

38. 57. (ex 35. 92). Guido Giuseppe Rossi,
Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio
Rossi, Cè, Dario Galli, Caparini.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 - cap. 7443), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 36.152;

2003: + 87.798;

2004: + 87.798.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

38. 2. (ex 35. 84.) Lusetti.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (3.2.10.3 - cap. 7443), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 15.494.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti italiani

38. 3. (ex 35. 67.) Armando Cossutta, Pistone.

A comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 30.987;

2003: + 30.987;

2004: - .

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

38. 4. (ex 35. 70.) Grignaffini, Sasso, Capitelli, Ruzzante.

A comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 30.987 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 30.987;

2003: - 30.987;

2004: - 30.987.

38. 5. (ex 35. 76.) Raffaella Mariani, Sereni, Abbondanzieri, Gasperoni.

A comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 30.987.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 30.987;

2003: - 30.987;

2004: - 30.987.

38. 36. (ex 35. 43.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnerò Santanché, Paolone, Riccio.

Al comma 1, tabella 2 rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 5.000 (anno terminale 2016);

2003: + 5.000 (anno terminale 2017);

2004: + 10.000 (anno terminale 2018).

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;
2003: - 10.000;
2004: - 20.000.

di cui limiti di impegno:

2002: - 5.000;
2003: - 10.000;
2004: - 20.000.

38. 6. (ex 35. 32.) Alberta De Simone, De Luca.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095), aggiungere la seguente:

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698):

2002: + 5.165 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 - cap. 7366), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.165.

*** 38. 7.** (ex 35. 59.) Collé, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann, Sandi, Mattarella, Olivieri.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la

voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095), aggiungere la seguente:

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698):

2002: + 5.165;

Anno terminale: 2016.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7433) apportare la seguente variazione:

2002: - 5.165.

*** 38. 54.** (ex 35. 7 e 35. 15) Zanetta, Arnoldi, Crosetto.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095), aggiungere la seguente:

Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698):

2002: + 5.165;

Anno terminale: 2016.

Conseguentemente nella medesima tabella 2, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7433) apportare la seguente variazione:

2002: — 5.165.

*** 38. 37** (ex 35. 56.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095), aggiungere la seguente:

Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698):

2002: + 5.165;

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.165 (limiti di impegno).

38. 8. (ex 35. 31.) Santori, Crosetto, Zorzato, Campa, Di Teodoro, Taborelli, Fratta Pasini, Galvagno.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095), aggiungere la seguente:

Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo

per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698):

2002: 5.165;

Anno terminale: 2016

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo.

38. 9. (ex 35. 13.) Olivieri.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 7095), aggiungere la seguente:

Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (5.2.3.13 - Fondo per la montagna - cap. 7698):

2002: 5.165; (anno terminale: 2016).

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DI-L'Ulivo.

38. 10. (ex 35. 88 e 35. 89.) Fioroni, Lusetti, Milana, Bressa.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi Olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 - cap. 7366), apportare la seguente variazione:

2002: — 20.000.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per la realizzazione di infrastrutture e opere necessarie per la celebrazione

dell'evento Olimpico 2006, da individuare con accordo di programma con la Regione, è autorizzato a favore della regione Piemonte a decorrere dal 2002 il limite d'impegno quindicennale di 20 milioni di euro.

38. 55. (ex 35. 96.) Zanetta, Patria, Crosetto.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi Olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 - cap. 7366), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 8.000;

2003: — 10.000.

Conseguentemente:

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.

all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 2.000;

2003: — 10.000.

38. 59. Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

44. 201 DEL GOVERNO.

All'emendamento 38.98 (già 44. 201.) del Governo, comma 45, secondo periodo, sostituire le parole: due limiti di impegno di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2002 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2003 con le seguenti due limiti di impegno di euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2002 e di euro 15.000.000 a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

0. 38. 98. 1. (già 0. 44. 201. 1.) Dameri, Raffaldini

All'emendamento 38.98 (già 44. 201.) del Governo, comma 45, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000 e al fine di assicurare il finanziamento del piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Po, approvato con DPCM 24 maggio 2001, ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione degli interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino Po sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2002 e a un limite di impegno quindicennale di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50.000;
2003: - 120.000;
2004: - 120.000.

0. 38. 98-bis. 1. (già 0. 44. 201. 2.) Bersani, Raffaldini, Dameri, Capitelli.

Al comma 1, Tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze Voce: Legge n. 285 del 2000: interventi per i giochi olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 - cap. 7366) apportare le seguenti variazioni:

2002: - 7.200;
2003: -10.000;

Conseguentemente, all'articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente comma:

45. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la Regione Piemonte stipula. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la Regione medesima. La Regione presenta, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994,

n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le Regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.800 (limiti d'impegno);
2003: - 2.800 (limiti d'impegno);
2004: - 2.800 (limiti d'impegno).

38. 98. (già 44. 201.) Governo.

(Approvato).

Al comma 1, Tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 285 del 2000: Interventi per 1 Giochi Olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 - cap. 7366), apportare la seguente variazione:

2002: - 3.000.

Conseguentemente, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

Legge 144 del 1999: Misure in materia di investimenti: - Articolo 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7159):

2002: 3.000

38. 11. (ex 35. 91.) Lusetti.

Al comma 1, Tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 285 del 2000: Interventi per 1 Giochi Olimpici invernali « Torino 2006 » (3.2.3.44 - cap. 7366), apportare la seguente variazione:

2002: + 1.500;
2003: + 1.500;
2004: - .

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni: limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: - 1.500;
2003: - 3000;
2004: - 3.000.

38. 38. (ex 35. 21.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Al comma 1, nella tabella 2 richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce:

Legge 285 del 2000: Interventi per i giochi invernali olimpici «Torino 2006» (3.2.3.44. - cap. 7366)«, *aumentare come segue gli stanziamenti previsti:*

2002: + 1.500;
2003: + 1.500.

Conseguentemente all'articolo 50, nella tabella B, rubrica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.500;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.

Di cui limiti di impegno:

2002: - 1.500;
2003: - 3.000;
2004: - 3.000.

38. 39 (ex 35. 22). Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Al comma 1, alla Tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5. Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7443), apportare le seguenti variazioni:

2000: + 70.000;

2003: + 70.000;

2004: + 70.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti italiani

38. 12. (ex 35. 66.) Nesi, Pistone.

Al comma 1, alla Tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5. Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7443), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 60.000;
2003: + 60.000.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

38. 13. (ex 35. 83.) Morgando.

Al comma 1, alla Tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5. Emergenze sul territorio (3.2.10.3 - cap. 7443), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 50.000;
2003: + 50.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni (limiti di impegno a favore di soggetti non statali):

2002: - 50.000;
2003: - 100.000;
2004: - 100.000.

38. 40. (ex 35. 53.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 1, tabella 2, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 388 del 2000, articolo 144,